



COMUNE DI RIVERGARO

Provincia di PIACENZA

RUE Regolamento
Urbanistico
Edilizio

Variante al RUE luglio 2020

RELAZIONE

Adozione:

Approvazione:

Il Sindaco

Ass. Politiche Ambientali-Territorio

Il Segretario Generale

Andrea ALBASI

Marina MEZZADRI

Elena MEZZADRI

Gruppo di lavoro:



studio
Lolli Manunza Regazzi
architettura urbanistica ambiente
arch. Elena LOLLI (responsabile)
dott. Francesco MANUNZA
arch. Monica Regazzi

Comune di Rivergaro:

Ufficio Tecnico:
arch. Mario SOZZI
arch. Sara SCARINGELLA
arch. Alessandra BONOMINI

Luglio 2020

Sommario

1. Premessa: la strumentazione urbanistica vigente nel Comune di Rivergaro2
2. La Variante al RUE luglio 2020: contenuti e riferimenti normativi.....2
3. Obiettivi generali, specifici e azioni della variante al RUE..... 3

1. Premessa: la strumentazione urbanistica vigente nel Comune di Rivergaro

L'Amministrazione Comunale è dotata dei seguenti strumenti urbanistici previsti dalla Legge Regionale n. 20 del 24.03.2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio":

- o Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con delibera del Consiglio Comunale 29.03.2019 n. 15, in vigore dal 08.01.2020;
- o Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con delibera del Consiglio Comunale 29.03.2019 n. 15, in vigore dal 08.01.2020;

Si segnala che il Piano Operativo Comunale (POC) non è invece stato redatto ed approvato dal Comune di Rivergaro in quanto strumento superato dalla nuova Legge Urbanistica Regionale 24/2017.

L'amministrazione durante questo periodo di vigenza del RUE, a partire dalla fase salvaguardia, ha raccolto e sistematizzato le problematiche attuative riscontrate ed alcuni errori materiali. Tali problematiche sono state prevalutate; la Variante contiene pertanto una possibile soluzione.

A seguito della sua adozione, la Variante al RUE verrà depositata per gli adempimenti di pubblicazione e trasmissione alla Provincia, previsti dall'art. 34 della L.R. 20/2000.

2. La Variante al RUE luglio 2020: contenuti e riferimenti normativi

Nell'elaborazione ed approvazione dei piani e programmi sono esclusi dalla procedura di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale le varianti i cui contenuti non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti come previsto dal comma 6 dell'art.19 della L.R. 24/2017:

6. Sono esclusi dalla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale le varianti che, non riguardando le tutele e le previsioni di piano sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente, si limitano a introdurre:

- a) rettifiche degli errori materiali;*
- b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;*
- c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;*
- d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in strumenti di pianificazione nazionali, regionali, metropolitani o d'area vasta di cui sia già stata svolta la valutazione ambientale;*
- e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già localizzate e valutate in piani vigenti o per la reiterazione del vincolo stesso.*

Nel caso della presente Variante al RUE, si ricade infatti in quanto espresso al paragrafo 2. *Ambito di applicazione* dell'Allegato A all'Allegato 1 della D.G.R. 2170/2015 e all'art. 12, comma 6 del D.Lgs 152/2006 (e s.m.i.)¹, ovvero il tipo e l'entità dei contenuti introdotti ex novo non producono effetti significativi sull'ambiente che non siano già stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati.

Inoltre il procedimento amministrativo che conduce all'approvazione della presente proposta di variante al RUE non costituisce il quadro di riferimento per progetti assoggettati a screening o VIA, né interessa aree appartenenti alla Rete Natura 2000. Non è pertanto necessaria l'elaborazione della "Valutazione di incidenza sui siti Rete Natura 2000" ai sensi delle disposizioni contenute nella L.R. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale" e delle "Linee guida per la presentazione dello studio di incidenza e lo svolgimento della valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi - Allegato B - D.G.R. 1191/2007".

3. Obiettivi generali, specifici e azioni della variante al RUE

Le modifiche apportate al RUE sono state finalizzate principalmente a rendere più chiaro, efficace ed efficiente l'apparato normativo, in seguito ad un primo periodo di vigenza per rendere più efficace lo strumento urbanistico rispetto a problematiche di tipo attuativo nonché renderlo coerente rispetto ad alcuni progetti in corso. La Variante al RUE ha riguardato nello specifico i seguenti temi:

a) rettifiche degli errori materiali

- Modifiche alla normativa del RUE vigente in modo da chiarire dubbi interpretativi non risolti anche rispetto a situazioni pregresse non considerate o incongruenti
- Modifiche alla normativa/cartografia del RUE vigente in modo da sanare errori materiali

b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti

¹ "La verifica di assoggettabilità a VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti a VAS, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati."

- Modifiche alla normativa/cartografia del RUE vigente al fine di rivedere alcune problematiche attuative in assenza di POC;

c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi

- Modifiche alla normativa del RUE vigente per appianare casistiche in cui le norme rendono eccessivamente complesso, oneroso (o non confacente la specificità locale) lo svolgimento della ordinaria attività edilizia

Dal punto di vista delle componenti ambientali le modifiche apportate non generano impatti aggiuntivi da valutare rispetto a quanto già svolto nella Valsat del RUE. In particolare per i temi inerenti gli edifici rurali (Azioni di piano 10 e 11 analizzate dalla Valsat del RUE) permangono valide e da applicare le specifiche mitigazioni/compensazioni disposte nella Valsat in rapporto a ciascuna componente ambientale considerata.